

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2018, n. 58.

Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» ed in particolare gli articoli 172 e seguenti;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 57, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare l'articolo 33 concernente la formazione dei medici chirurghi;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 15 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1999, n. 254, concernente i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» ed in particolare la Classe 46/S Medicina e Chirurgia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, recante la «Determinazione delle Classi di laurea magistrale» ed in particolare la Classe LM-41 Medicina e Chirurgia;

Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) reso in data 21 giugno 2017;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2017;

Ritenuto di non accogliere il suddetto parere del CUN per quanto riguarda la durata della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5, in quanto si tratta di Commissione per le sessioni annuali degli esami di Stato;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU) espresso nelle adunanze del 21 e del 22 dicembre 2017;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui ai pareri del CNSU e della FNOMCeO di portare a quattro le sessioni di esame di Stato, considerato congruo l'aumento delle relative sessioni annuali, da due a tre, rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il parere del Ministero della salute reso in data 11 gennaio 2018;

Visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) pervenuto in data 15 gennaio 2018;



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2018;

Vista la nota del 24 aprile 2018, prot. n. 1879, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Decreta:

Art. 1.

Esame di Stato per l'abilitazione

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, che è espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1.

Art. 2.

Sedi di esame

1. L'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 si svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte le università sedi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

2. Il laureato in Medicina e Chirurgia può sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'università in cui ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il titolo di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. L'accertamento è effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie più aggiornate ed internazionalmente riconosciute.

2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso

previsti dall'ordinamento della sede dell'università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.

3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

5. Il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra università e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le università stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.

6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.

7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.

Art. 4.

Prova dell'esame di Stato per l'abilitazione

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di 200 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, articolati in 50 formulati su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fi-



siopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati su argomenti riguardanti le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica. Alle risposte positive è attribuito un punteggio di + 1, alle risposte non date di 0, a quelle errate un punteggio negativo pari a -0,25. Per la predisposizione dei quesiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di apposita Commissione nazionale di esperti.

2. La Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, resta in carica tre anni ed è composta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni all'albo dei medici chirurghi, di cui:

a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei Presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. Il Presidente della Commissione è nominato, con il decreto ministeriale di cui al comma 2, tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

4. Per Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1, si intende, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97.

5. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione s'intende superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 130 punti.

6. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, che può essere organizzata anche in modalità telematica, si svolge in sessioni e con modalità stabilite annualmente con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre volte l'anno, nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre.

7. Il candidato che non ha superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione può ripeterlo nella sessione successiva.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti.

2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria.

3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università.

4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6.

5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4 si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità.

2. Consegue il giudizio di idoneità il candidato che ha superato la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

3. Al termine della prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si è svolto l'esame che, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a coloro che hanno superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione.


4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'università.

Art. 7.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2018

Il Ministro: FEDELI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— Si riportano gli articoli 172 e seguenti della rubrica «Esami» del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1933, n. 283:

«Art. 172. — Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;

b) abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173. — La tabella L annessa al presente testo unico determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'art. 167, agli effetti della

eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto Reale.

Nessuno può essere iscritto negli albi per lo esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Art. 174. — I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.

Sono altresì determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Art. 175. — Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti ad Università o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire 25 se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire 50 se estranei alla Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°.

Le indennità e compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 176. — La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in lire duecento.

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso di strumenti, fornitura di cancelleria.

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Art. 177. — Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle facoltà e scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

(Omissis).».

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1956, n. 321.

— Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:

«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università). — 1.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è af-



fidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera n), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 57 (*Pari opportunità*) (Art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.:

«Art. 33 (*Formazione dei medici chirurghi*). — 1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università (103).

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.».

— Il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2016, n. 32.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.



— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

Note all'art. 1:

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è riportata nelle note alle premesse.

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è riportata nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante l'attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è riportata nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

«3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.»

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O., è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299:

«Art. 2 (Tirocinio). — 1. Alla prova scritta di cui all'art. 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

3. Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'art. 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.

4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 1 (Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi). — 1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca:

(Omissis);

m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

(Omissis).»

18G00082

